



CITTÀ DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

UFFICIO TECNICO

V – “Opere Pubbliche – Servizi ed Infrastrutture”

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21.11.2009.

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEI SOGGETTI DISPONIBILI ED IDONEI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, ANCHE INTEGRATA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO FINO AD € 100.000,00 I.V.A. ESCLUSA.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento detta norme per la istituzione e il funzionamento di un apposito Albo di soggetti qualificati per il conferimento degli incarichi attinenti i servizi di architettura e ingegneria di importo fino a 100.000,00 euro , IVA esclusa; e, altresì, norme per la selezione degli iscritti all'Albo ai fini dell'affidamento degli incarichi predetti.

ART. 2 - Ambito degli incarichi professionali.

Gli incarichi cui il presente Regolamento si riferisce hanno per oggetto le attività di seguito precisate: a) la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ovvero parti di essi; b) la direzione lavori; c) il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; d) la verifica degli elaborati progettuali; e) le attività tecnico-amministrative connesse ai lavori pubblici anche di supporto al R.U.P.; f) studi, valutazioni, ricerche, indagini, rilievi, e collaudi tecnico-amministrativi e statici; g) tutte le attività di cui allegato 2 B del D.Lgs. n. 163/06, comprese le prestazioni professionali dei geologi.

ART. 3 - Istituzione Albo

Presso questo Comune è istituito apposito Albo dei soggetti disponibili e qualificati per l'affidamento e l'espletamento dei servizi precisati all'art. 2.

All'Albo, suddiviso per categorie professionali, sono iscritti i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere d), e), f), g), e g bis) e all'art. 28 commi 4 e 5, della legge quadro n. 109/ 1994, e successive modifiche e integrazioni, come coordinata con le leggi regionali n. 7 /2002 e n. 7 /2003, come appresso definiti:

LIBERI PROFESSIONISTI singoli od associati, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;

SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI;

SOCIETÀ DI INGEGNERIA;



RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI costituiti dai suddetti soggetti, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge in quanto compatibili;

CONSORZI STABILI di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'art. 12 della Legge. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 8-bis, della Legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto art. 12.

Relativamente ai collaudi amministrativi e statici sono ammessi i liberi professionisti di cui all'art. 28, comma 5, della Legge.

ART. 4 – Tipologie di incarico.

L'Albo è suddiviso secondo le seguenti categorie di prestazioni professionali:

1. studi di fattibilità, studi economici e finanziari; studi di pericolosità, esposizione e rischio; ricerche storiche;
2. opere stradali, sicurezza e riqualificazione urbana;
3. opere geotecniche e consolidamento terreni, versanti e pareti;
4. opere strutturali, calcolazioni e verifiche;
5. opere strutturali speciali (ponti, viadotti, gallerie, dighe, isolamento sismico, grandi luci, etc.);
6. opere idrauliche, irrigue e fognarie;
7. impianti di pubblica illuminazione;
8. opere fluviali, di difesa, di sistemazioni idraulica-forestale e di corsi d'acqua;
9. opere di bonifica e protezione ambientale;
10. impianti di potabilizzazione e depurazione;
11. impianti idraulici;
12. impianti elettrici e fotovoltaici;
13. impianti termici e di condizionamento, calcoli energetici
14. impianti e reti di telecomunicazioni e trasmissione dati;
15. coordinamento della sicurezza (in fase di progettazione e di esecuzione);
16. assistenza alla direzione lavori e contabilità;
17. supporto al responsabile unico del procedimento;
18. validazione dei progetti, verifiche;
19. collaudi amministrativi;
20. collaudi statici;
21. consolidamento, recupero e ristrutturazione immobili;
22. edilizia scolastica;
23. impianti sportivi;
24. opere a verde pubblico;
25. studi d'impatto ambientale, valutazioni d'incidenza, studi paesistici, etc.;
26. rilievi topografici; verifiche ed indagini catastali, procedure espropriative, stati di consistenza, stime e perizie; accatastamenti e frazionamenti;
27. rilievi manufatti e/o opere d'arte, elaborati grafici, rendering, plastici e modelli, editing;
28. studi e indagini geologiche ed idrogeologiche;
29. studi ed indagini geotecniche;
30. studi ed indagini idrauliche;

31. studi, ricerche, monitoraggi e diagnostica sui manufatti;
32. opere e costruzioni edili;
33. interventi di restauro di manufatti ed edifici sottoposti a tutela;
34. impianti speciali di sicurezza;
35. servizi in materia di elettronica e/o informatica;

ART. 5 Requisiti per l'iscrizione all'Albo

I soggetti come sopra individuati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle specifiche prestazioni da effettuare. In particolare i professionisti dovranno essere iscritti al relativo albo professionale ai sensi della Legge. Per i collaudi tecnico-amministrativi sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 28, commi 5 e 6, della Legge. Per i collaudi statici finali o in corso d'opera, sono fatte salve le disposizioni dettate dall'art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, laddove è richiesto che il professionista, ingegnere o architetto, non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, e che possieda l'iscrizione nei relativi albi professionali di appartenenza da almeno 10 anni.

Si rimanda, in merito a limiti di partecipazione ed alle cause di esclusione, all'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 ed all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.

ART. 6 Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati, *che saranno all'uopo predisposti dall'Ufficio Tecnico*, devono essere sottoscritti dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o consorzi stabili tra professionisti detto curriculum deve essere datato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente. Nel caso di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. In caso di raggruppamento temporaneo ogni variazione intervenuta successivamente alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione, stante l'impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti.

Nella fase di prima formazione dell'Albo, la domanda e i relativi allegati devono, a pena di inammissibilità, essere inoltrati e presentati, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione dell'avviso, di cui al successivo art. 13, nell'Albo Pretorio del Comune di Barrafranca. *In via transitoria in attesa dell'esecutività dell'iter procedurale necessario alla formazione dell'Albo di cui sopra, l'Amministrazione utilizzerà i curricula già depositati presso l'Ente.*

ART. 7 Formazione e aggiornamento dell'Albo.

L'Amministrazione comunale procede all'istruttoria delle istanze, esaminandole contestualmente con la documentazione presentata, verificandone la regolarità e la completezza, con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, richiedendo eventualmente integrazioni e/o chiarimenti. L'inserimento nell'Albo, per le categorie richieste, del nominativo del prestatore di servizi è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria.

L'albo è aggiornato, a regime e di regola, almeno con cadenza annuale. Le domande di inserimento e di variazione nell'albo possono essere presentate senza alcun limite temporale nel

corso dell'anno. Per la prima fase di avvio dell'Albo sono prese in considerazione le istanze entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio comunale dell'avviso previsto dal successivo art. 13. Per le successive versioni annuali di aggiornamento sono valutate, ai fini dell'inserimento, le istanze presentate, con le modalità di cui all'art. 6, entro il mese di dicembre di ciascun anno. Di norma le versioni annuali aggiornate dell'Albo sono redatte entro 60 giorni dal predetto termine di scadenza e tengono conto solo delle istanze pervenute entro il citato termine. L'iscrizione in elenco ha la durata di due anni decorrenti dalla data della versione dell'Albo in cui viene inserita per la prima volta. Decorso tale termine deve essere riproposta integralmente ex-novo la domanda e la documentazione.

In tale caso di decorrenza del termine biennale, i prestatori di servizi già iscritti possono presentare, entro giorni 30 (trenta), in sostituzione ed in alternativa della domanda e della documentazione di cui all'art. 6, un'autocertificazione che confermi il possesso dei requisiti richiesti e con effetto di prorogare di un solo ulteriore anno la validità dell'iscrizione.

ART. 8 - Cause di esclusione

È escluso dall'Albo, per un periodo minimo di un anno e massimo di cinque anni a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, (e comunque sino a quando sussistano le cause di esclusione stesse) il prestatore di servizi per il quale venga a mancare anche uno dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 3, nonché:

- 1) che abbia maturato a suo carico una grave inadempienza contrattuale;
- 2) che abbia fornito dichiarazioni non veritiere;
- 3) che sia stato sospeso o escluso dall'Albo professionale di appartenenza o che ne abbia perso i requisiti per l'iscrizione;
- 4) per il quale risulti annotata nella banca dati dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;
- 5) che non abbia accettato un incarico conferito o che abbia abbandonato, senza valida giustificazione, un incarico già affidato.

Il prestatore di servizi, singolarmente ovvero quale componente di raggruppamento e/o associazione e/o consorzi stabili e/o società di professionisti, che abbia contenziosi e/o liti con l'Amministrazione Comunale, relativamente ad incarichi professionali pregressi, verrà comunque inserito nell'Albo, ma non sarà invitato alle eventuali procedure negoziate per l'affidamento di incarichi fino a conclusione delle liti e/o dei contenziosi pendenti.

I soggetti già iscritti all'Albo sono tenuti a comunicare prontamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi tipo di variazione dei propri requisiti che possano causare l'esclusione dall'Albo e la decadenza dei requisiti per le altre attività professionali previste dall'art. 4 del presente Regolamento e dichiarate nella domanda di iscrizione.

Per liti o contenziosi non si intendono eventuali azioni avanzate dal prestatore di servizi, per spettanze già riconosciute dall'Amministrazione ovvero spettanze palesemente legittime o non irriconoscibili relative all'incarico affidato.

ART. 9 - CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Per l'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento sarà esperita, di volta in volta a cura del Capo Settore OO.PP., apposita selezione comparativa tra i soggetti iscritti in elenco, per la categoria richiesta, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. In particolare, il Capo Settore OO.PP. procederà alla individuazione del potenziale affidatario ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, con

lettera di invito a presentare offerta rivolta ad almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei) e con le procedure negoziate di cui all'art. 57, comma 6 del citato decreto legislativo. *Nel caso in cui non vi siano almeno cinque soggetti idonei per la tipologia dell'incarico da affidare, il Capo Settore deve rivolgersi agli Ordini Professionali specifici per la richiesta di soggetti idonei a cui affidare l'incarico.* La lettera d'invito a presentare offerta conterrà gli estremi essenziali della prestazione richiesta con particolare riferimento a:

1. oggetto;
2. categoria/e di prestazione;
3. tempi;
4. importo presunto di base;
5. penali;
6. modalità e termini per la presentazione delle offerte;
7. criteri di valutazione.

Relativamente ai nominativi dei soggetti da invitare il Capo Settore OO.PP. attingerà, per la/le categoria/e richiesta/e, a quelli iscritti nella versione più recente dell'Albo e la cui iscrizione sia ancora valida. Per gli inviti e gli affidamenti il Capo Settore OO.PP. rispetterà altresì i criteri di:

- a) correlazione dell'esperienza pregressa richiesta al professionista alla tipologia dell'incarico da affidare, curando di non penalizzare i "giovani" professionisti.
- b) rotazione delle richieste di offerta;
- c) rotazione degli affidamenti (divieto di cumulo degli incarichi nel rispetto dei limiti di cui all'art. 17 della Legge), nonché, in relazione ai criteri di aggiudicazione scelti (prezzo più basso o offerta più vantaggiosa);
- d) prezzo della prestazione, definito nel rispetto del disposto dell'art. 2, comma 2, 3° capoverso, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248;
- e) rilevanza del curriculum vitae con riferimento all'oggetto della prestazione, nel rispetto del principio di proporzionalità;
- f) tempo previsto per effettuare le prestazioni.

Per importi di servizi inferiori ad € 20.000,00, escluso IVA ed oneri accessori, il Sindaco potrà procedere ad affidamento diretto, ad uno o più professionisti tra i soggetti iscritti all'Albo *per la categoria specifica* di cui al presente Regolamento, in virtù dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/06, a condizione che gli incarichi oggetto del presente Regolamento siano inclusi fra le prestazioni acquisibili mediante il servizio in economia. All'incarico così affidato, per il principio di economicità ed in forza dell'art. 1 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 (Decreto Bersani), convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, è applicata la riduzione del 20% al corrispettivo determinato utilizzando, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge n. 248 del 04.08.2006, le tariffe professionali in vigore al momento dell'affidamento dell'incarico.

Il Sindaco potrà, per una maggiore trasparenza, avvalersi dell'Ufficio Tecnico – Opere Pubbliche per la scelta, dall'elenco dei professionisti iscritti all'Albo per la categoria attinente, del soggetto a cui affidare l'incarico.

ART. 10 Affidamento incarico e stipulazione della convenzione

Le procedure selettive di cui sopra intraprese e definite, con l'individuazione di un potenziale affidatario, non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, qualora quest'ultima decida di non procedere agli affidamenti suddetti quando: verifichi che sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del personale dipendente ovvero vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi o per altri validi motivi. Il Sindaco adotta l'atto conclusivo della procedura di gara ufficiosa curata dal Capo Settore OO.PP.. L'affidamento dell'incarico si perfeziona con la stipulazione di apposita convenzione sottoscritta dal Capo Settore e dall'affidatario. Con la convenzione sono contestualmente definiti e regolati:

1. l'oggetto e le modalità della prestazione;

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

Furthermore, it highlights the role of internal controls in preventing fraud and ensuring the integrity of the financial statements. The document also mentions the importance of regular audits and reviews.

In addition, the document discusses the impact of external factors such as market conditions and regulatory changes on the organization's financial performance. It suggests strategies to mitigate these risks and maintain financial stability.

The document also addresses the importance of communication and collaboration between different departments and stakeholders. It stresses the need for clear reporting lines and regular updates on financial matters.

Overall, the document provides a comprehensive overview of the financial management process and offers practical advice for improving financial performance and ensuring compliance with relevant regulations.

The document also discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

Furthermore, it highlights the role of internal controls in preventing fraud and ensuring the integrity of the financial statements. The document also mentions the importance of regular audits and reviews.

In addition, the document discusses the impact of external factors such as market conditions and regulatory changes on the organization's financial performance. It suggests strategies to mitigate these risks and maintain financial stability.

The document also addresses the importance of communication and collaboration between different departments and stakeholders. It stresses the need for clear reporting lines and regular updates on financial matters.

Overall, the document provides a comprehensive overview of the financial management process and offers practical advice for improving financial performance and ensuring compliance with relevant regulations.

The document also discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. il corrispettivo e le modalità specifiche di determinazione e di pagamento;
3. i tempi massimi di espletamento;
4. la penale per il ritardo;
5. le coperture assicurative;
6. l'esclusione della competenza arbitrale in caso di controversie;
7. ulteriori aspetti di dettaglio.

I soggetti designati per l'affidamento dell'incarico, prima della stipula della convenzione, dovranno produrre apposita nota di accettazione corredata di:

- a) autocertificazione attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 5;
- b) certificato d'iscrizione all'albo professionale di appartenenza, con l'indicazione della data di iscrizione e dei relativi dati anagrafici e fiscali;
- c) attestato di cui all'art. 98 T.U. approvato con decreto legislativo n. 81/2008 (per gli incarichi di coordinamento della sicurezza);
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 554/99 e dall'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;

2) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico ed a carico dei conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione agli albi di appaltatore o fornitore, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (certificazione antimafia). Nella dichiarazione si dovranno indicare anche le generalità complete delle persone conviventi oggetto della dichiarazione;

3) l'inesistenza, ai sensi delle vigenti normative, di limiti, impedimenti, incompatibilità o divieti all'espletamento dell'incarico da affidare;

4) di non aver avuto affidato, nel corso del corrente anno, incarichi di cui al presente Regolamento il cui corrispettivo, sommato a quello dell'incarico, superi la somma di € 100.000,00 I.V.A. esclusa.

Relativamente ai collaudi i professionisti incaricati dovranno inoltre dichiarare, contestualmente all'accettazione dell'incarico, ai sensi del comma 17 dell'art. 28 della Legge, di:

- a) non essere tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato;
- b) nei due anni precedenti la data del conferimento, non aver ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa I.V.A.;
- c) non avere in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera;
- d) non aver avuto conferito consecutivamente incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa;
- e) di non essere componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunciarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte;
- f) di non essere intervenuto in alcun modo, neanche quale consulente, nelle fasi di progettazione e realizzazione dell'opera. Nei casi previsti dalla legge ed ai sensi dell'art. 105 del D.P.R. n. 554/99, il professionista, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, dovrà produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell'art. 30, comma 5, della Legge, con specifico riferimento ai lavori progettati. L'avvenuto affidamento sarà reso pubblico mediante pubblicazione presso l'Albo pretorio comunale, in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, e sul sito web del comune di Barrafranca.

ART. 11 – Cause di esclusione dalla gara ufficiosa

È fatto divieto ai concorrenti, pena l'esclusione, di partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. Non è ammesso sub incarico (divieto di cessione di prestazione intellettuale). I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge. È fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di verificare quanto dichiarato dai concorrenti ammessi negli elenchi dei professionisti abilitati, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà alla cancellazione dall'Albo e alla comunicazione alle autorità competenti.

ART. 12 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell'Albo viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 13 - PUBBLICAZIONE DELLA ISTITUZIONE DELL'ALBO

La costituzione dell'albo è resa nota dall'Amministrazione comunale mediante avviso, per un periodo non inferiore a 30 giorni, su:

- - Albo pretorio del comune di Barrafranca sito in Piazza Regina Margherita;
- - Sul sito internet del Comune di Barrafranca.

Inoltre l'avviso è trasmesso ai competenti Ordini professionali provinciali. I successivi aggiornamenti annuali dell'Albo saranno pubblicati con le stesse modalità di cui sopra.

ART. 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento degli adempimenti di deposito presso l'Ufficio di Segreteria per quindici giorni consecutivi, dell'avviso di deposito, dell'esame delle eventuali osservazioni e della pubblicità dell'approvazione definitiva, come previsto dall'art. 32 dello Statuto comunale.

Nota bene: le parti scritte in corsivo sono gli emendamenti introdotti e approvati dal Consiglio Comunale.

